

Ettore BATTELLI

Ultimissimi
CASI di
DIRITTO
CIVILE
2026

PROVA ORALE


Neldiritto
Editore

3. Gli effetti della riforma dell'azione di restituzione di cui alla l. 2 dicembre 2025, n. 182 (L. 02 dicembre 2025, n. 182)

di Denysfrancesco Iannozzi

1. Aggiornamento normativo

Poiché la riduzione produce soltanto un effetto di inefficacia, il legittimario, per ottenere concretamente i beni o il loro valore, deve esperire una distinta **azione di restituzione**.

Quest'ultima presuppone l'accoglimento dell'azione di riduzione, ha natura di **azione di condanna** ed è diretta contro i beneficiari delle disposizioni ridotte.

Si deve tener presente che, ai sensi dell'art. 563 c.c., la riduzione della donazione, salvo il disposto dell'art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

L'art. 563 c.c., a seguito delle norme di recente introduzione che l'hanno modificato (art. 44, commi 1, lett. c, e 2 della l. 2 dicembre 2025, n. 182), non è più improntato a una tutela reale, bensì a una **tutela di tipo obbligatorio**. Il legislatore ha inteso così garantire la circolazione dei beni donati poiché, antecedentemente, l'esperibilità dell'azione di restituzione anche nei confronti dei terzi acquirenti rendeva incerta e rischiosa la circolazione – pressoché paralizzata – degli immobili provenienti da donazione: chi acquistava temeva infatti di poter essere successivamente privato del bene a seguito dell'azione del legittimario leso. La riforma ha quindi privilegiato la stabilità dei traffici giuridici, sostituendo, di regola, alla tutela reale del legittimario una tutela di carattere prevalentemente obbligatorio nei confronti del donatario (o dei suoi aventi causa a titolo gratuito nei limiti del vantaggio conseguito).

La traccia sull'azione di restituzione, di cui al precedente scritto, è costruita sull'architettura normativa previgente. L'idea-chiave era preservare, prima dell'apertura della successione, la futura applicabilità della tutela reale, cioè la possibilità che, una volta ottenuta la riduzione, il legittimario potesse ancora inseguire il bene donato anche presso i terzi acquirenti (azione di restituzione *ex* art. 563 c.c.), neutralizzando il consolidamento dell'acquisto da donazione mediante l'atto di opposizione (art. 563, comma 4, c.c.).

Con la riforma introdotta dall'art. 44 della l. 2 dicembre 2025, n. 182, questa traiet-

toria funzionale perde il suo presupposto strutturale, perché il nuovo art. 563 c.c. afferma, in modo netto, che **la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati**, spostando la reintegrazione della legittima in ambito obbligatorio.

Il donatario deve compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari e, se il donatario è insolvente, l'obbligo di compensazione si estende all'avente causa a titolo gratuito nei limiti del vantaggio conseguito.

Ne deriva che non è più la stabilità dell'acquisto del terzo acquirente a dipendere dall'inerzia o dall'attivazione del legittimario, bensì è la tutela del legittimario a convertirsi fisiologicamente in un diritto di credito. L'asse portante della tutela non è più la restituzione del bene in natura verso il terzo, ma la compensazione monetaria.

Se l'operazione di intestazione in nome di Tizia con prezzo pagato da Tizio si collocasse oggi, la strategia del futuro legittimario non ruoterebbe più attorno alla notificazione e trascrizione dell'opposizione, perché la riforma mira proprio a sottrarre la circolazione immobiliare al rischio della restituzione reale verso i terzi. Anche ove Caio, legittimario di Tizio, riuscisse, al momento opportuno, a far accertare la causa liberale – diretta o indiretta – e poi ad ottenere la riduzione, il terzo acquirente a titolo oneroso dall'arricchito non verrebbe, di regola, inciso dalla riduzione.

La reintegrazione della quota riservata si realizzerebbe allora, tipicamente, con una condanna alla compensazione in denaro a carico del donatario/beneficiario, ed eventualmente – se e nei limiti in cui ricorra l'insolvenza del donatario – anche a carico dell'avente causa gratuito nei limiti del vantaggio.

In questo scenario, dunque, la soluzione del parere di cui al precedente scritto, cambierebbe nel punto decisivo. Non avrebbe senso pratico impostare il caso sull'opposizione alla donazione per conservare la futura azione reale contro i terzi, poiché l'ordinamento, con la novella, orienta la tutela verso una dimensione obbligatoria, stabilizzando la posizione dei terzi acquirenti.

La tutela del legittimario, una volta aperta la successione, sarebbe orientata soprattutto alla **quantificazione della lesione** e alla **condanna alla compensazione**, più che alla recuperabilità in natura del **bene ormai in circolazione**.

4. Le garanzie personali atipiche quali dichiarazioni del principio di autonomia privata in funzione del *favor creditoris* (Cass. civ., 4 giugno 2025, n. 14945)

di Denysfrancesco Iannozzi

Traccia

La società Beta S.r.l., di recente costituzione e operante nel settore delle telecomunicazioni, aveva richiesto alla Banca Alfa la concessione di un finanziamento destinato a sostenere un progetto innovativo sull'illuminazione pubblica.

Un precedente istituto di credito aveva negato la concessione del prestito, ritenendo insufficienti le garanzie offerte. In occasione della nuova domanda, Beta S.r.l. produceva una lettera di patronage rilasciata dalla Gamma S.p.a., società leader nel medesimo settore, nella quale si affermava che: “La scrivente società detiene la maggioranza delle quote della Beta S.r.l., influenzandone sensibilmente le scelte organizzative e strategiche. Alla luce di ciò manifesta interesse alla concessione di linee di credito e finanziamenti in favore della società partecipata, impegnandosi altresì a non cedere le proprie quote fino all'integrale rimborso dei debiti contratti”.

Sulla base di tale dichiarazione, la Banca Alfa deliberava la concessione del finanziamento, applicando condizioni particolarmente favorevoli.

Dopo alcuni mesi, tuttavia, Beta S.r.l. risultava inadempiente al pagamento delle rate del mutuo, non avendo ottenuto le commesse necessarie per avviare l'attività. La Banca Alfa, ritenendo che la Gamma S.p.a. avesse assunto con la predetta lettera obblighi giuridicamente vincolanti, ne richiedeva

l'adempimento, sostenendo che la dichiarazione integrasse una garanzia atipica.

Gamma S.p.a. respingeva ogni addebito, affermando che la lettera di patronage costituisse una mera manifestazione di intenti, priva di effetti obbligatori.

A seguito del rifiuto, la Banca Alfa ha proposto atto di citazione nei confronti di Beta S.r.l. e Gamma S.p.a., chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni nei confronti della prima, nonché il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. nei confronti della seconda, per l'inadempimento degli impegni assunti con la lettera di patronage.

Il giudizio è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma e ci si trova poco più di quaranta giorni prima della prima udienza di comparizione e trattazione. Il candidato, assunto le vesti del legale della Banca Alfa, rediga parere motivato sul prosieguo del procedimento, avuto riguardo allo stato del giudizio, premessi brevi cenni sulle garanzie personali.

1. Percorso logico-argomentativo

1. È necessario, in primo luogo, ricostruire il quadro sistematico delle garanzie personali, distinguendo tra garanzie tipiche e atipiche, e verificare se la lettera di patronage, nelle sue forme, possa integrare una forma di garanzia personale atipica meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
2. Occorre quindi qualificare la dichiarazione resa dalla Gamma S.p.a., distinguendo tra lettera di patronage debole e forte, attraverso un'interpretazione conforme ai criteri legali, al fine di accertare se essa sia priva di efficacia giuridicamente vincolante o produca effetti obbligatori in capo al patrono.
3. Deve infine individuarsi la corretta strategia processuale alla luce dello stato del giudizio, procedendo al deposito di memoria integrativa ex art. 171 *ter*, comma 1, n. 1, c.p.c., per precisare e rafforzare le domande già proposte, contrastando le difese delle convenute e

valorizzando la natura vincolante della lettera di patronage.

2. Principi e istituti di riferimento: sintesi ricostruttiva

2.1. Le garanzie personali tipiche e atipiche

Le **garanzie personali** si distinguono per il fatto che, accanto al vincolo obbligatorio principale, se ne costituisce un secondo, accessorio, in forza del quale un soggetto diverso dal debitore originario assume l'impegno di garantire l'adempimento dell'obbligazione. Al patrimonio del debitore principale si affianca così quello del garante, ampliando la sfera patrimoniale sulla quale il creditore può legittimamente rivalersi.

Questo meccanismo produce l'effetto di attribuire al creditore un duplice legittimato passivo.

Tra le varie forme di garanzia personale, la **fideiussione** rappresenta certamente la figura tipica più emblematica nel nostro ordinamento, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. Sebbene il codice civile non contenga una definizione generale, l'art. 1936 c.c. individua il **fideiussore** in colui che si obbliga personalmente verso il creditore per garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Una delle caratteristiche peculiari della fideiussione è che può produrre effetti anche in assenza di consenso del debitore principale, che non è parte necessaria del contratto. L'accordo tra creditore e fideiussore è infatti valido ed efficace anche se stipulato all'insaputa del debitore, configurandosi come un rapporto autonomo, ma accessorio rispetto all'obbligazione garantita.

Attesa l'importanza dell'impegno che il fideiussore assume, deve esserne consapevole. Pertanto, come stabilito dall'art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, mai tacita. Ciò non significa affatto che la legge stia prescrivendo una forma *ad substantiam*. Difatti, il **contratto** è a **forma libera**, ma la **volontà** del fideiussore deve risultare in **modo inequivoco**.

Sul piano strutturale, l'art. 1936 c.c. si limita a descrivere la figura del fideiussore, senza offrire una disciplina completa del rapporto. Di conseguenza, la dottrina ha prospettato diverse ricostruzioni teoriche. Secondo l'impostazione più consolidata, la fideiussione assume la forma di un **contratto bilaterale** tra il creditore e il terzo garante, che può obbligarsi a tito-